



N. 51.

Legge sulla navigazione marittima.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua Tornata delli 16 Settembre 1946:

Art. 1.

La navigazione marittima sotto bandiera della Repubblica di San Marino è regolata dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio Grande e Generale esercita l'alta sorveglianza sulla navigazione marittima sotto bandiera della Repubblica.

L'Ufficio della navigazione marittima, avente sede nella Città di San Marino, vigila sull'osservanza degli adempimenti prescritti per la navigazione marittima ed ha le altre attribuzioni assegnategli nella presente legge.

La Città di San Marino costituisce il porto di iscrizione delle navi sammarinesi.

Art. 3.

Sono riconosciute quali navi della Repubblica di San Marino e quindi considerate, a tutti gli effetti, territorio della Repubblica, esclusivamente quelle autorizzate, nelle forme di cui alla presente legge, a fare uso della bandiera della Repubblica.

Art. 4.

Le navi di cui all'articolo precedente devono essere iscritte nel Registro navale della Repubblica; questo è tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 2.

Art. 5.

Perchè una nave possa essere iscritta nel Registro navale della Repubblica deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) appartenere in libera proprietà a cittadino sammarinese o a società regolarmente costituita e riconosciuta dal Governo della Repubblica;

b) essere idonea alla navigazione in relazione alla specifica sua destinazione previo regolare controllo e collaudo di persone tecniche;

c) non essere iscritta in alcun altro registro navale straniero.

Art 6.

Per l'idoneità alla navigazione, fino a che non siano costituiti appositi organi nella Repubblica, saranno ritenute valide le dichiarazioni rilasciate dalle competenti autorità del luogo ove la nave fu costruita, varata e precedentemente iscritta.

05;15

Art. 7.

Ciascuna nave è distinta da un proprio nome: questo deve essere approvato dall'Ufficio della navigazione marittima e deve essere scritto in maniera ben visibile su entrambi i fianchi della nave tanto a poppa che a prua; il nome deve essere seguito a poppa dalla indicazione del porto di iscrizione.

05;15

Art. 8.

Chi desidera iscrivere una nave nel Registro navale della Repubblica deve farne domanda all'Ufficio della navigazione marittima corredandola dei documenti comprovanti le condizioni di cui all'art. 5 e indicando il nome che intende dare alla nave e segnalando tutte le caratteristiche della nave stessa.

05;15

Art. 9.

La iscrizione di una nave nel Registro navale è incensurabilmente deliberata dal Consiglio Grande e Generale.

05;15

Art. 10.

Della avvenuta iscrizione di una nave nel Registro navale è rilasciato apposito documento; questo costituisce la licenza di navigazione, che deve essere sempre conservata a bordo.

05;15

Art. 11.

La iscrizione di una nave nel Registro navale sammarinese conferisce il diritto e il dovere di inalberare la bandiera della Repubblica.

05;15

Art. 12.

La licenza di navigazione è inalienabile; qualsiasi passaggio di proprietà della nave deve essere autorizzato dal Consiglio Grande e Generale, e qualora il nuovo proprietario non si trovi nelle condizioni richieste per ottenere la iscrizione di una nave nel Registro navale sammarinese, la nave, oggetto del trapasso, è senz'altro cancellata dal Registro.

05;15

Art. 13.

Oltre la licenza di navigazione, ogni nave deve essere munita del giornale di bordo, del ruolo dell'equipaggio, del giornale di macchina e del giornale radiotelegrafico.

05;15

Art. 14.

Il porto di approdo delle navi iscritte nel Registro navale sammarinese sarà con successiva disposizione specificato.

05;15

Art. 15.

Il comando della nave e il personale tecnico di bordo devono essere forniti di patente di abilitazione, rilasciata dalle competenti autorità dello Stato che eserciti la navigazione marittima.

05;15

Art. 16.

Il comandante della nave ha la direzione e la responsabilità del viaggio.

Egli cura la esatta osservanza delle disposizioni delle leggi nazionali e delle norme internazionali concernenti i vari atti da compiere in navigazione e negli approdi; provvede alla custodia e alla regolare tenuta dei libri di bordo; esercita durante la navigazione tutti i poteri di polizia e di disciplina, tanto sul personale addetto alla nave, quanto sugli eventuali passeggeri; esercita le funzioni di notaio e di ufficiale dello Stato Civile; dell'arrivo della nave e di ogni fatto rilevante occorso durante il periodo di navigazione egli riferisce, appena possibile, al rappresentante della Repubblica nel territorio in cui si trova il porto di approdo o, al ritorno, ai competenti uffici del Governo; sorveglia il carico e lo scarico delle merci; adempie alle operazioni doganali occorrenti.

05;15

Art. 17.

La gestione della nave può, con deliberazione del Consigli G. e G., essere affidata a un armatore.

Per assumere la qualifica di armatore non è necessario essere cittadino sammarinese.

05;15

Art. 18.

Nell'atto di concessione saranno determinate le condizioni relative all'esercizio della nave.

05;15

Art. 19.

Quando la gestione della nave è affidata ad un armatore, il ruolo dell'equipaggio deve essere approvato dall'ufficio della navigazione marittima il quale può, senza obbligo di addurne i motivi, esigere che siano eliminati determinati elementi.

05;15

Art. 20.

Nell'esercizio della navigazione marittima devono essere osservate le convenzioni internazionali concernenti l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo, l'indennità di disoccupazione in caso di perdita per naufragio, la visita medica obbligatoria dei fanciulli e dei giovanetti occupati a bordo delle navi, l'età minima di ammissione al lavoro dei giovani come carbonai o fuochisti, il rimpatrio dei marinai, le polizze di carico, l'urto fra navi, l'assistenza e il salvataggio marittimi, le avarie comuni e la limitazione di responsabilità dei proprietari di navi.

05;15

Art. 21.

Per quanto non previsto nella presente legge e nel successivo emanando regolamento si applicheranno i principi generali del diritto sammarinese, le convenzioni internazionali, i principi generali riconosciuti dal diritto marittimo, nonchè le regole e gli usi universalmente applicati.

05;15

Art. 22.

Tutte le controversie concernenti il traffico marittimo sono devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria della Repubblica.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 Settembre 1946 (1646 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini

IL SEGRETARIO DI STATO

f.f. PER GLI AFFARI INTERNI

G. Giacomini